

**MOSCA.** Allora si potrebbe dire: *I commercianti allri che società.*

**PRESIDENTE.** Prego i signori deputati di non fare conversazione.

Il deputato Crispi ha fatto una proposta. Egli trova che la parola *privati* non corrisponde al concetto, e propone che si dica: *I singoli commercianti.*

La modificazione è di redazione.

**CHIAVES.** Io credo che l'espressione: *i singoli commercianti*, sia espressione che potrebbe anche essere applicata ai singoli membri delle società od alle singole società stesse. Io farei una proposta che a prima giunta può sembrare una riproduzione di quello che si è detto in queste parole: *i commercianti privati*, ma che pensandoci un momento si vede, a mio avviso, che esprime chiaramente l'idea che si vorrebbe qui spiegare. Io direi: *i privati commercianti* che fanno atti di assicurazione.

La dizione *i commercianti privati* superrebbe una erronea distinzione tra assicuratori commercianti pubblici e commercianti privati, mentre dicendo: *i privati commercianti*, si indicherebbero veramente, a mio avviso, gl'individui che fanno il commercio senza far parte di società.

**CRISPI.** Proporrei che si dicesse:

« I commercianti che nel loro interesse individuale fanno atti di assicurazione. »

Credo sarebbero queste le vere parole adatte ad esprimere il nostro concetto.

**PRESIDENTE.** Il deputato Crispi modifica la sua proposta?

**CRISPI.** Ritengo sia meglio dire:

« I commercianti che nel loro interesse individuale fanno atti di assicurazione. »

**MINERVINI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il deputato Minervini ha la parola.

**MINERVINI.** Mi piace anzitutto dichiarare essere io d'accordo con tutti coloro che hanno preso la parola sin qui. La legge di commercio addimanda *commercianti* coloro che fanno del commercio la loro ordinaria ed abituale professione; addimanda poi *atti commerciali* le operazioni di che il commercio si compone.

Ora le idee che si sono espote mirano ad una chiarezza di concetto.

Il progetto di legge riguarda per la tassa i contratti di assicurazione che si sono fatti dalla società, poi viene mentovando quelli che ogni commerciante nel suo interesse farebbe, indi contempla il privato che fa atti di assicurazioni.

Io credo che la locuzione migliore sia la seguente:

« Ogni altro commerciante non compreso negli articoli precedenti, che faccia atti di assicurazione, » ecc.

Propongo adunque di togliersi via le parole seguenti dell'articolo in esame: *i commercianti privati*, quindi l'articolo dovrebbe essere concepito così:

« Ogni altro commerciante, non compreso negli articoli precedenti, che fa atti di assicurazione, » ecc.

Io credo che questa locuzione soddisfi a tutti i desiderii della Commissione e dell'onorevole commissario regio.

**PRESIDENTE.** Il deputato Minervini direbbe invece:

« Ogni altro commerciante, non compreso negli articoli precedenti. »

**TORRIGIANI.** Io trovo che in questa legge sono abbastanza specificate tutte le operazioni delle società negli articoli precedenti, di modo che, quando si viene in quest'articolo a parlare dei commercianti, non vi sia più bisogno di altra aggiunta, e che dicendo: *i commercianti che fanno atti*

*di assicurazione, ecc.*, sia spiegare perfettamente il concetto della legge, senza bisogno nè di definizione, nè di eccezione alcuna.

**MINERVINI.** Siamo d'accordo.

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** Immoliamo la parola *privati*...

**CASTELLANO.** Bisogna toglierla due volte. (Sì! sì!)

**PRESIDENTE.** Allora l'articolo 10 viene così redatto:

« I commercianti che fanno atti di assicurazione soggetti a tassa saranno pure tenuti di presentare... » ecc.

« I non commercianti che fanno atti di assicurazione soggetti a tassa... » ecc.

Pongo ai voti l'articolo così redatto.

(È approvato.)

« Art. 11. Tutti gli agenti di cambio, i sensali e mediatori di assicurazioni e di contratti vitalizi fatti per polizze private soggetti a tassa a norma della presente legge, saranno parimenti obbligati a tenere un repertorio dei contratti da essi conclusi, e a presentarlo all'ufficiale incaricato dell'esazione della tassa in conformità di quanto è prescritto all'articolo 10.

« Questo speciale repertorio, come quelli prescritti nei precedenti articoli 9 e 10, saranno esenti dalla tassa di bollo. »

**CASTELLI LUIGI.** È detto in quest'articolo che questo repertorio si dovrà presentare all'ufficiale incaricato dell'esazione della tassa in conformità di quanto è prescritto dall'articolo 10.

L'articolo 10 prescrive due termini per la presentazione del repertorio.

I commercianti privati lo debbono presentare nel termine prescritto dall'articolo 9, cioè ogni tre mesi; i privati non commercianti debbono presentare gli atti d'assicurazione che fanno ogni trenta giorni.

Ora, riferendosi l'articolo 11 all'articolo 10, rimane il dubbio se l'agente di cambio il quale riceve degli atti di assicurazione di commercianti ed altri di privati, e li registra tutti nello stesso repertorio, debba presentare questo repertorio al fine d'ogni trimestre per gli atti dei commercianti, ed ogni trenta giorni nel caso che vi fossero compresi atti fatti da privati non commercianti.

Mi pare opportuno assai di togliere questo dubbio citando invece dell'articolo 10 l'articolo 9, che è già citato nell'articolo 10. Così rimarrà stabilito che, anche quando il sensale abbia ricevuto degli atti fatti da privati non commercianti, a lui non corre l'obbligo di presentare il suo repertorio nei trenta giorni, ma sarà solo obbligato di presentarlo nel termine di tre mesi.

Senza questa correzione, dovrebbe presentarlo ogni trenta giorni, forse ogni settimana, e poi di nuovo al termine dei tre mesi.

• Propongo adunque di sostituire la citazione dell'articolo 9 a quella che si fa dell'articolo 10.

**PRESIDENTE.** Il deputato Castelli propone che nel primo membro dell'articolo 11 si citi l'articolo 9 invece dell'articolo 10, e ciò per assegnare l'epoca del trimestre alla presentazione del repertorio in luogo delle due epoche le quali sono stabilite nell'articolo 10.

**CAPRIOLO.** Sì! sì!

**CASTELLANO.** Proporrei di togliere tutto quanto si riferisce a quest'argomento e di dire soltanto:

« Questo speciale repertorio sarà esente dalla tassa di bollo. »

**PRESIDENTE.** Ma questa sua proposta si riferisce al secondo membro dell'articolo.